

ANNO LXVIII (Seconda Serie) - N. 4-5

Luglio-Ottobre 2013

RIVISTA
DI
DIRITTO PROCESSUALE

FONDATA NEL 1924 DA

G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI

GIÀ DIRETTA DA

E.T. LIEBMAN, G. TARZIA e E.F. RICCI

DIRETTORI

C. PUNZI e B. CAVALLONE

COMITATO DI DIREZIONE

**M. ACONE - G. BONGIORNO - V. COLESANTI
L.P. COMOGLIO - C. CONSOLO - G. COSTANTINO
C. FERRI - R.E. KOSTORIS - S. LA CHINA - S. MENCHINI
G. MONTELEONE - R. ORIANI - N. PICARDI - A. SALETTI
B. SASSANI - F. TOMMASEO - N. TROCKER - R. VACCARELLA**



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2013

Pres. Tizzano – Rel. Safjan
Avvocato generale Jääskinen

Folien Fischer AG, Fofitec AG c. Ritrama S.p.A.

L'azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione dell'art. 5, punto 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001 (1).

(*Omissis*) 29. Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un'azione di accertamento negativo, diretta a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile, ricada nella sfera di applicazione di tale disposizione.

(*Omissis*) 32. Orbene, le disposizioni del Regolamento n. 44/2001 rilevanti nella specie, vale a dire gli articoli 5, punto 3, e 27 del Regolamento medesimo, riflettono la stessa sistematica delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e sono, oltretutto, redatte in termini quasi identici. Alla luce di tale equivalenza, si deve garantire, in conformità al diciannovesimo considerando del Regolamento n. 44/2001, la continuità nell'interpretazione di tali due atti (v. sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 19).

33. In secondo luogo, si deve rammentare che, da un lato, il Regolamento n. 44/2001 persegue un obiettivo di certezza del diritto, consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione europea, consentendo al contempo all'attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in particolare, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, Racc. pag. I-3327, punto 22 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C-327/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44).

34. Dall'altro, le disposizioni del Regolamento n. 44/2001 prevedono competenze speciali che devono essere interpretate, ai sensi del considerando 12 del regolamento stesso, alla luce dell'obiettivo consistente nell'agevolare una corretta amministrazione della giustizia.

35. È alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare l'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001.

36. Si deve rilevare che, a termini dell'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001, la norma di competenza speciale oggetto di tale disposizione è prevista, in termini generali, «in materia di illeciti civili dolosi o colposi». Tale formulazione non consente, quindi, di escludere a priori un'azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione della disposizione medesima.

37. Secondo costante giurisprudenza, la regola di competenza speciale prevista in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto dall'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire, il che giustifica un'attribuzione di competenza a quest'ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e di un'utile economia processuale (v. citate sentenze Zuid-Chemie, punto 24, nonché eDate Advertising e Martinez, punto 40).

38. Infatti, in materia di illeciti civili, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell'amministrazione dell'istruttoria (v., in tal senso, sentenze del 1° ottobre 2002, Henkel, C-167/00, Racc. pag. I-8111, punto 46, e Zuid-Chemie, cit., punto 24).

39. Si deve parimenti ricordare che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di detti luoghi (sentenza del 19 aprile 2012 Wintersteiger, C-523/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

40. Pertanto, uno di tali due elementi di collegamento deve essere individuato dal giudice nazionale affinché questi possa dichiararsi competente a conoscere di una controversia in materia di illeciti civili colposi o dolosi.

41. Si tratta, quindi, di determinare se, malgrado la particolarità di un'azione di accertamento negativo, la competenza giurisdizionale a conoscere di tale domanda possa essere attribuita sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001.

42. A tal riguardo, si deve rilevare che la particolarità di un'azione di accertamento negativo si fonda sul fatto che l'attore chiede di accertare l'assenza dei presupposti della responsabilità da cui risulterebbe il diritto al risarcimento a favore del convenuto.

43. Ciò premesso, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, un'azione di accertamento negativo implica quindi un'inversione dei ruoli abitualmente conosciuti in materia di illeciti civili, in quanto l'attore è il debitore potenziale di un'obbligazione fondata su un illecito, mentre il convenuto è la pretesa vittima di tale atto.

44. Tuttavia, tale inversione dei ruoli non è tale da escludere l'azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001.

45. Infatti, gli obiettivi di prevedibilità del foro e di certezza del diritto, perseguiti da tale disposizione e reiteratamente ricordati dalla giurisprudenza (v. sentenze del 15 marzo 2012, G, C-292/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39, e Wintersteiger, cit., punto 23), non attengono né all'attribuzione dei rispettivi ruoli di attore e convenuto né alla tutela dell'uno o dell'altro.

46. Più in particolare, l'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001 non persegue lo stesso obiettivo delle norme di competenza di cui alle sezioni 3-5 del capo II del Regolamento medesimo, volte ad offrire tutela rafforzata alla parte più debole (v., a tale riguardo, sentenza del 20 maggio 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, Racc. pag. I-4545, punto 30 e giurisprudenza ivi richiamata).

47. Conseguentemente, come correttamente sostenuto dalla Folien Fischer, dalla Fofitec, dai governi tedesco, francese, olandese e portoghese nonché dalla Commissione europea, l'applicazione dell'articolo 5, punto 3, non è soggetta alla condizione che l'azione sia stata proposta dalla pretesa vittima.

48. È ben vero che gli interessi dell'attore nell'azione di accertamento negativo e gli interessi di colui che ha proposto la domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno e ad ottenerne la condanna al relativo risarcimento sono differenti. Tuttavia, in entrambi i casi, l'esame effettuato dal giudice adito verte essenzialmente sugli stessi elementi di fatto e di diritto.

49. Peraltro, dal punto 45 della sentenza del 6 dicembre 1994, Taty (C-406/92, Racc. pag. I-5439), la quale ben verte sull'interpretazione, segnatamente, dell'articolo 21 della Convenzione di Bruxelles relativo alla litispendenza (diventato articolo 27 del Regolamento n. 44/2001), emerge che la domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno nonché ad ottenerne la condanna al relativo risarcimento e la domanda del medesimo convenuto volta a far accertare che questi non è il responsabile del danno stesso presentano la stessa causa e lo stesso oggetto.

50. Si deve inoltre precisare che, in sede di verifica della competenza giurisdizionale internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda di accertamento negativo in base alle norme del diritto nazionale, bensì individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001.

51. Ciò premesso, la particolarità dell'azione di accertamento negativo, rammentata supra al punto 42, non incide sull'esame che il giudice nazionale deve effettuare per verificare la propria competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili colposi o dolosi, trattandosi unicamente di accertare l'esistenza di un elemento di collegamento con lo Stato del foro competente.

52. Pertanto, se gli elementi in gioco nell'azione di accertamento negativo possono giustificare il collegamento con lo Stato in cui si è verificato il fatto generatore o in cui si è verificato o rischia di verificarsi il danno, ai sensi della giurisprudenza ricordata supra al punto 39, il giudice di uno di questi due luoghi può validamente dichiararsi competente *ex* articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001 per conoscere dell'azione, a prescindere dalla questione se l'azione stessa sia stata proposta dalla pretesa vittima dell'illecito civile ovvero dal debitore potenziale di un'obbligazione sorta dall'illecito stesso.

53. Per contro, il giudice che non sia in grado di individuare nello Stato del foro uno dei due elementi di collegamento ricordati supra al punto 39 non può dichiararsi competente, salvo violare gli obiettivi dell'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001.

54. Dalle suesposte considerazioni emerge che, ai fini della determinazione della competenza dei giudici nazionali, un'azione di accertamento negativo non può essere esclusa dalla sfera di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001.

(*Omissis*)

(1) Azione di accertamento negativo e *forum delicti* nel Regolamento CE n. 44/2001.

1. – Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, affronta il delicato problema del ruolo spettante alla tutela dichiarativa di segno negativo nella dimensione processuale europea, così come costruita dal Regolamento CE n. 44/2001, c.d. «Bruxelles I» – e d'ora in avanti, per brevità, semplicemente «Regolamento». In particolare, la Corte si è trovata a dirimere un questione di notevole importanza pratica: ovvero se anche le azioni di accertamento negativo di obbligazioni da fatto illecito possano – al pari delle logicamente contrapposte domande di accertamento positivo o di condanna *in subiecta materia* – integrare il disposto dell'art. 5 n. 3) del citato Regolamento, rientrando così tanto nella «competenza» – *rectius*, giurisdizione – generale del giudice del luogo del domicilio del convenuto, quanto in quella speciale del giudice del luogo ove l'evento dannoso «è avvenuto o può avvenire»; di talché rientrerebbe nella piena facoltà dell'attore scegliere se radicare il giudizio di accertamento negativo avanti al primo giudice piuttosto che al secondo, godendo in sostanza del vantaggio della scelta del «foro alternativo».

Come è sin troppo noto, il minimo comun denominatore di tutte le insicurezze e le problematiche gravanti sulla tutela di accertamento negativo risulta essere il fatto che in questi casi il ruolo processuale assunto dalle parti è invertito rispetto alla posizione che le stesse hanno relativamente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (1).

Si trattava dunque di capire se tale inversione di ruoli sia di per sé sufficiente ad escludere, nella materia della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, l'applicabilità dell'art. 5 n. 3) del Regolamento.

2. – Questi i fatti del procedimento principale.

Con missiva del marzo 2007 la Ritrama S.p.A., società italiana attiva sul mercato tedesco, assumeva che la politica di commercializzazione adottata dalla concorrente Folien Fischer AG e dalla sua controllata Fofitec AG, società svizzere operanti anch'esse nel mercato tedesco, si poneva in contrasto con il diritto della concorrenza comunitario.

(1) Punti 42 e 43 della decisione e punto 46 delle conclusioni dell'Avvocato Generale Jääskinen.

Interpretando il contenuto di quella lettera come una contestazione formale, la Folien Fischer e la Fofitec prendevano l'iniziativa processuale, radicando avanti il Tribunale regionale di primo grado di Amburgo (2) un giudizio di accertamento negativo avente ad oggetto la propria condotta concorrenziale, domandando al giudice di accertare, fra l'altro, che esse attrici non sono tenute a cessare la propria pratica commerciale «per quanto attiene agli sconti e alla configurazione dei contratti di distribuzione» e che «la Ritrama S.p.A. non ha il diritto né di far cessare detta pratica commerciale, né di ottenere un risarcimento al riguardo».

Con sentenza pronunciata il 9 maggio 2008 il giudice tedesco rigettava la domanda proposta dalle attrici, rilevando un proprio difetto di «competenza giurisdizionale internazionale» a decidere sulla domanda di accertamento negativo proposta contro la società italiana, ancorché la condotta contestata si collocasse in territorio tedesco. Tale decisione veniva poi confermata in appello dalla Corte di Appello di Amburgo, con sentenza del 14 gennaio 2010.

La Folien Fischer e la Fofitec adivano dunque la Corte Suprema tedesca – *Bundesgerichtshof* – domandando la riforma della decisione del giudice d'appello. Il *Bundesgerichtshof*, ritenendo necessario un chiarimento sull'estensione della sfera di applicabilità dell'art. 5 n. 3) ai fini della decisione della controversia portata alla sua attenzione, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 5 n. 3) «debba essere interpretato nel senso che il foro dell'illecito possa essere invocato anche ai fini dell'esperimento di un'azione di accertamento negativo con la quale il potenziale autore del danno chieda di dichiararsi che al potenziale danneggiato non spetta alcuna azione da atto illecito (...) derivante da una determinata situazione di fatto».

(2) Dopo la decisione del 30 novembre 1976, C-21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier B.V.* e altri c. *Mines De potasse d'Alsace SA*, non è più revocabile in dubbio il fatto che il «luogo» preso in considerazione dalla disposizione che fonda la competenza del giudice in cui è avvenuto – o può avvenire – il danno sia tanto quello ove lo stesso «si è manifestato», quanto quello ove si è realizzato «l'evento generatore» di tale danno. È peraltro pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che, ai fini dell'individuazione del *locus delicti*, non si debbano prendere in considerazione tutti quei luoghi in cui gli effetti pregiudizievoli dell'illecito si ripercuotono indirettamente, bensì solamente quei luoghi che hanno un collegamento diretto con l'illecito, ovvero il luogo ove l'evento dannoso si è manifestato o quello in cui è avvenuto l'evento generatore del danno; così, in giurisprudenza, le decisioni del 10 giugno 2004, C-168/02, *Kronhofer c. Maier* e altri; dell'11 gennaio 1990, C-220/88, *Dumez France, Tacoba c. Hessische Landesbank (Helaba)* e altri, ed, in dottrina, Mari, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, Padova 1999, 384 ss.; Carbone, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*, 6^a ed., Torino 2009, 91 ss.; Salerno, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua Revisione*, Padova 2000, 52 ss.; Kerameus, *Recenti sviluppi della competenza giurisdizionale in materia extracontrattuale nella Convenzione di Bruxelles*, in questa *Rivista* 1995, 1163 ss. Tali precisazioni riempiono dunque di contenuto la scelta effettuata dalla Folien Fischer AG e dalla Fofitec AG, le quali hanno incardinato il giudizio di accertamento negativo avanti il giudice tedesco proprio in quanto è in tale mercato che la convenuta Ritrama S.p.A. assume essere avvenute le condotte illecite addebitate alle attrici.

3. – Prima di entrare nel merito della questione decisa dalla Corte di Giustizia pare opportuna una brevissima premessa sul sistema giurisdizionale europeo istituito dal Regolamento CE n. 44/2001, il quale si inserisce nel solco già tracciato dalla Convenzione di Lugano del 1988 e dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 (3), e, per i punti che qui interessano, non ha registrato innovazioni nel Regolamento UE n. 1215/2012 che lo ha recentemente sostituito (4).

Com'è noto, l'art. 2 pone al centro del sistema giurisdizionale comunitario il foro generale del domicilio del convenuto, attorno al quale l'art. 5 dispone diversi fori speciali, alternativamente concorrenti con quello in determinati tipi di controversie. Chiudono il cerchio i fori c.d. «protettivi» (5), previsti agli artt. 8 e ss., ed un ridotto numero di competenza esclusive, individuate dall'art. 22.

Nella decisione in commento la questione pregiudiziale avanzata dalla Suprema Corte tedesca aveva ad oggetto l'interpretazione del foro speciale previsto dall'art. 5 n. 3), ai sensi del quale «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» l'attore può scegliere di radicare il giudizio anche dinanzi al giudice del luogo in cui «l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» (c.d. *forum delicti*). Lo scoglio interpretativo cui si è trovato di fronte il *Bundesgerichtshof* si risolve nella portata da attribuire alle parole «l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»: possono essere lette ed interpretate nel senso di ricomprendere anche quelle ipotesi in cui l'attore, pur sostanzando la *causa petendi* della propria azione in una responsabilità da fatto illecito, domandi al giudice un provvedimento che accerti che *nessun* illecito civile è stato commesso? In altre parole occorre domandarsi se una domanda di accertamento negativo, con la quale l'attore affermi egli stesso che *non* è stato commesso alcun illecito, possa validamente integrare il disposto dell'art. 5 n. 3), il quale, a prima vista, sembrerebbe richiedere che la parte attrice prospetti l'illecito come effettivamente avvenuto.

4. – Correttamente la Corte di Giustizia ha risolto il quesito pregiudiziale statuendo che «l'articolo 5, punto 3 (...) dev'essere interpretato» nel senso che «un'azione di accertamento negativo», volta a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo, «ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione».

(3) In effetti, le disposizioni del Regolamento CE n. 44/2001 sono formulate in modo sostanzialmente identico – e, dunque, «equivalente» – a quello delle Convenzioni che lo hanno preceduto. Proprio per questo motivo la Corte ritiene tutt'ora applicabile anche al Regolamento la giurisprudenza già formatasi sulle precedenti disposizioni normative; così le decisioni del 16 luglio 2009, C-189/08, *Zuid-Chemie BV c. Filippo's Mineralenfabriek NV/SA*, e del 20 aprile 2009, C-167/08, *Draka NK Cables Ltd* e altri c. *Omnipol Ltd*.

(4) Invero, con questa novella il legislatore europeo si è limitato a collocare la previsione normativa del *forum delicti* all'art. 7 n. 2), lasciandone comunque invariato il dettato normativo.

(5) Si vedano sul punto Salerno, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua Revisione*, cit., 82 ss., e Carbone, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*, cit., 124 ss.

Più in particolare, secondo il giudice comunitario, l'«inversione di ruoli» tipica di questa categoria di azioni «non è tale da escludere l'azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione» dell'art. 5 n. 3), poiché «gli obiettivi di prevedibilità del foro e di certezza del diritto», nonché quelli di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia, perseguiti da tale foro speciale, sono insensibili «all'attribuzione dei ruoli (...) di attore e di convenuto» (6).

A ben vedere le cose, dunque, qui non si tratta nemmeno di un'applicazione analogica di norme previste solamente per le azioni di segno positivo. È vero che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le disposizioni dei fori speciali debbano essere interpretate restrittivamente e tassativamente (7), di modo che la regola generale del foro del domicilio del convenuto possa essere derogata solamente in particolari ipotesi caratterizzate da un nesso di collegamento eccezionalmente stretto tra la controversia ed il giudice di un luogo diverso da quello ove il convenuto ha il proprio domicilio; tuttavia, come si vedrà più avanti nel testo, la *ratio* che sorregge l'art. 5 n. 3) ricomprende già di per sé, direttamente, anche le ipotesi di accertamento negativo. In altre parole, se si crede, come si crede, che la *ratio* di tale norma sia quella di favorire la prossimità istruttoria del giudice del *locus delicti* (8), allora appare del tutto irrilevante la circostanza che a prendere l'iniziativa processuale sia il preteso danneggiato, con un'azione di segno positivo, piuttosto che il preteso danneggiante, con un'azione di segno negativo, poiché in entrambi i casi l'attività istruttoria del giudice verterà sostanzialmente sui medesimi elementi di fatto (9).

5. – Di contro, l'Avvocato generale Jääskinen dà una risposta negativa al quesito avanzato dal *Bundesgerichtshof*. Egli è dell'avviso, cioè, che, qualora venga proposta una domanda di accertamento negativo in materia di illecito civile, a trovare applicazione non dovrà essere la norma sulla competenza speciale di cui all'art. 5 n. 3), bensì unicamente quella sulla competenza generale *ex art. 2*, con conseguente operatività del solo foro del domicilio del convenuto.

Nelle conclusioni presentate alla Corte, l'Avvocato generale si concentra dapprima sulla corretta interpretazione del dato letterale dell'art. 5 n. 3). L'espressione «fatto illecito (...) è avvenuto», egli scrive, dimostra chiaramente che l'intenzione del legislatore comunitario è quella di ricollegare alla giurisdizione del giudice del *forum delicti* solamente quei casi ove l'azione proposta dall'attore miri a «far sor-

(6) Così ai punti 44 e 45 della sentenza.

(7) Cfr. Mari, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., 253 ss., e, nella dottrina francese, Gaudemet-Tallon, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 4^a ed., Paris 2010, 160. In giurisprudenza, fra il gran numero di decisioni in questo senso si vedano principalmente quelle del 3 luglio 1997, C-269/95, *Francesco Benincasa c. Dentalkit s.r.l.*; del 19 settembre 1995, C-364/93, *Antonio Marinari c. Lloyd's Bank plc* e altri; del 22 novembre 1978, C-33/78, *Èts. Somafer SA c. Saar-Ferngas AG*.

(8) Così anche la Corte, ai punti 37 e 38 della sentenza.

(9) Si vedano i punti 45 e 46 della sentenza.

gere la responsabilità» da fatto illecito «della parte convenuta», al fine di «imporre a quest'ultima di cessare ogni azione in grado di cagionare un danno» ovvero di porvi rimedio qualora «questo si sia già verificato». Ebbene, prosegue l'Avvocato generale, è indubbio che nelle ipotesi di accertamento negativo tali condizioni non siano assolutamente soddisfatte, giacché una domanda di questo tipo «non è diretta a dimostrare e a far sorgere la responsabilità del convenuto», quanto piuttosto ad «escludere la responsabilità dell'attore»; sicché, conclude, una domanda di accertamento negativo non può nemmeno essere considerata come un'azione in grado di fondare validamente la giurisdizione speciale del giudice del *locus delicti* (10).

In subordine, egli si sofferma sul tema della litispendenza. Le conclusioni dell'Avvocato generale non ci paiono, come si dirà, persuasive. Vi è però da convenire su di un rilievo critico che egli muove ad un argomento spesso avanzato dalla dottrina, specie tedesca, ed invero ripreso anche dalla Corte nella decisione che qui si commenta (11). Ci riferiamo all'argomento secondo cui la riconducibilità delle azioni di accertamento negativo all'art. 5 n. 3) potrebbe giustificarsi anche in base alle soluzioni, pacificamente affermate dalla giurisprudenza comunitaria, in tema di litispendenza. Tradizionalmente, infatti, la Corte afferma che tra una domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno, e una – meglio, *la* – contrapposta domanda di accertamento negativo, volta a far accertare che l'attore non è responsabile di quel danno, sussista litispendenza poiché entrambe presentano la stessa causa e lo stesso oggetto (12). Tuttavia, il fatto che tra due azioni

(10) Punti 45-49 delle conclusioni. Peraltro, la stessa sorte viene riservata pure alla contigua espressione del «fatto illecito» che «può avvenire». Osserva infatti l'Avvocato generale che nemmeno per tale via sarebbe possibile costruire un valido legame tra un'azione di accertamento negativo e la competenza giurisdizionale del giudice del luogo dell'illecito in quanto è la stessa azione di accertamento negativo che «presuppone (...) che sia escluso» anche il solo «rischio di concretizzazione del danno»; il che equivale a «negare il nesso di collegamento» richiesto dall'art. 5 n. 3).

(11) Si veda il punto 49 della sentenza. Secondo questa dottrina, partendo dalla conclusione che tra una domanda con la quale un illecito sia prospettato come avvenuto ed una contrapposta domanda con la quale lo stesso illecito sia prospettato come non avvenuto sussiste litispendenza, è possibile trarre la logica conseguenza che riconoscere l'operatività dell'art. 5 n. 3) per la prima significa pure, implicitamente, riconoscerne l'operatività anche per la contrapposta domanda di segno negativo, in quanto tale seconda domanda presenta lo stesso titolo e lo stesso oggetto della prima. Così Geimer, *Internationales Zivilprozessrecht*, 6^a ed., Köln 2009, 429, secondo il quale l'art. 5 n. 3) si applicherebbe anche alle azioni di accertamento negativo poiché tra queste azioni e le contrapposte azioni di segno positivo vi è «*Identität des Streitgegenstandes*», identità, cioè, della materia del contendere o, meglio, identità di oggetto. Nello stesso senso, cfr. Geimer, Schütze, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 3^a ed., München 2010, 235; Schlosser, *EU-Zivilprozessrecht*, 2^a ed., München 2003, 81 ss.; Kropholler, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 9^a ed., Frankfurt am Main 2005, 150; Schack, *Internationales Zivilverfahrensrecht*, 5^a ed., München 2010, 93, e, da noi, Pietrobon, *Note sulla giurisdizione in materia di accertamento negativo della concorrenza sleale*, in *AIDA* 1994, 209.

(12) Così alle decisioni del 6 dicembre 1994, C-406/92, *The owners of the cargo lately la-*

vi sia litispendenza non sta a significare pure che le stesse debbano seguire le medesime regole per quanto concerne l'individuazione del giudice competente. Volendo fare un esempio, non v'è chi non veda come tra un'azione promossa dal lavoratore dinanzi al giudice del luogo ove egli svolge abitualmente la propria attività, al fine di ottenere mensilità non corrisposte, ed una contrapposta azione di accertamento negativo proposta dal datore di lavoro dinanzi ad un diverso giudice avente ad oggetto le medesime mensilità (13), vi sia comunque litispendenza, nonostante le due azioni seguano regole diverse in tema di giurisdizione. Invero, solamente al lavoratore, parte debole del rapporto di lavoro, è data la possibilità di incardinare il giudizio anche dinanzi ad un giudice diverso da quello di cui agli artt. 2 o 5 n. 1) del Regolamento; viceversa, il datore, parte forte del rapporto di lavoro, non ha un così ampio margine di scelta e potrà convenire in giudizio il lavoratore solamente dinanzi al giudice del luogo ove questi è domiciliato. Va dunque ritenuto condivisibile il rilievo dell'Avvocato generale Jääskinen secondo cui il regime della litispendenza non vale, di per sé, ad impostare il problema della competenza e cioè a stabilire a priori se esiste o meno, nell'ambito di una determinata controversia, il corretto nesso di collegamento *ex art. 5 n. 3*). Le disposizioni relative alla litispendenza, egli scrive, «non stabiliscono criteri di competenza», bensì «definiscono unicamente quale dei due giudici aditi contemporaneamente debba pronunciarsi in primo luogo al riguardo» (14).

6. – Va invero segnalato che anche le Sezioni Unite della nostra Corte di Cassazione in almeno due occasioni hanno preso una posizione molto simile a quella sostenuta dall'Avvocato generale.

Dapprima, con decisione dell'8 agosto 1989, n. 3657, il Supremo Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su di un'azione di accertamento negativo di illeciti concorrenziali e contraffattori (15) proposta da un gruppo di società italiane contro una società tedesca. In quel caso, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 5 n. 3) della Convenzione di Bruxelles, le Sezioni Unite hanno escluso che la norma del *forum delicti* possa applicarsi anche alle azioni di accertamento negativo per due ordini di ragioni. In primo luogo, affermano i giudici del Supremo Collegio, la lettera stessa della norma abbraccia solamente l'ipotesi in cui «la domanda si fonda su di un determinato evento dannoso già avvenuto»; in secondo luogo, prosegue la Corte, poiché la *ratio* della disposizione, che è evidentemente quella della prossimità istruttoria del giudice adito, nel caso delle azioni di accertamento negativo non sussiste in quanto tali

den on board the ship «Tatry» c. The owners of the ship «Maciej Rataj», e dell'8 dicembre 1987, C-144/86, Gubisch Maschinenfabrik KG c. Giulio Palumbo.

(13) Si vedano gli artt. 18 ss. del Regolamento.

(14) Punto 61-64 delle conclusioni.

(15) Nella specie, fabbricazione e vendita delle parti staccate componenti la carrozzeria di automobili costruite dalla ricorrente.

domande «non presuppongono alcun evento dannoso concretamente verificatosi» sulle cui modalità «il giudice deve disporre accertamenti» istruttori.

Le Sezioni Unite si sono poi pronunciate in termini sostanzialmente analoghi con la decisione del 19 dicembre 2003, n. 19550, sempre in materia di illeciti contrattatori e concorrenziali (16). In questo secondo caso i giudici del Supremo Collegio hanno escluso che la portata dell'art. 5 n. 3) si estenda sino a ricomprendere pure le azioni di accertamento negativo poiché dalla lettera della norma si evince che «presupposto di tale giurisdizione derogatoria di quella generale di cui all'art. 2» sia un «danno che si pretende certo» e, come tale, «antecedente la domanda». Più in particolare, la Corte, correttamente individuando la *ratio* dell'art. 5 n. 3) nella «migliore attitudine del giudice del luogo in cui l'evento dannoso si è (...) verificato» ad «accertarlo o ad escluderlo», ha affermato che le domande di accertamento negativo non possono essere ricondotte all'art. 5 n. 3) proprio perché in quei casi è l'attore stesso ad assumere l'illecito come non avvenuto, con ciò «ponendosi fuori della ipotesi» della giurisdizione del giudice del *locus delicti*. Peraltro, prosegue la Corte, consentire all'attore di adire il giudice del luogo nel quale il danno non si sarebbe, per sua affermazione, verificato, significherebbe anche «impedire alla controparte di far valere (...) il suo diritto ad agire innanzi il giudice del luogo» in cui l'evento dannoso potrebbe essersi effettivamente verificato.

7. – Tornando ora alla decisione in commento, riteniamo che in realtà sia corretta la soluzione accolta dalla Corte di Giustizia.

Come si è visto, tutti i fori speciali alternativamente concorrenti con il foro generale del domicilio del convenuto sono giustificati da un nesso di collegamento più o meno stretto sussistente tra il giudice di un determinato luogo e la controversia (17). Così, nella materia contrattuale la deroga alla competenza generale del giudice del luogo ove il convenuto è domiciliato è giustificata dal fatto che in quel luogo è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (18); in materia di

(16) Parte attrice conveniva in giudizio in Italia una concorrente tedesca al fine di far accertare che l'attività di produzione e messa in commercio, da parte di essa attrice, di un particolare modello di macchina insaccatrice non costituiva violazione dei diritti di esclusiva fondati sul brevetto di titolarità della società convenuta.

(17) Così in dottrina Mari, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., 250; Salerno, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, cit., 39; Campeis, De Pauli, *La procedura civile internazionale*, 2ª ed., Padova 1996, 178 ss.; M.A. Lupoi, *La giurisdizione in materia di responsabilità extracontrattuale nella Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. trim. di dir. proc. civ.* 1992, 365 ss.; Gornati De Ciuceis, *Sull'interpretazione dei criteri giurisdizionali nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. di dir. int. priv. proc.* 1981, 85 ss. Nella dottrina straniera cfr. Gaudemet-Tallon, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, cit., 160; Briggs, Rees, *Civil jurisdiction and judgements*, 4ª ed., London 2005, 145; O'Malley, Layton, *European civil practice*, 2ª ed., London 2004, 370.

(18) Cfr. Luzzatto, *Il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale come criterio di competenza giurisdizionale*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, Milano 1979, 819, ove si

alimenti, invece, la *ratio* della deroga al foro generale del domicilio del convenuto deve essere ricercata principalmente nella maggior tutela dell'alimentando (19), e così via (20). Anche l'art. 5 n. 3), dunque, è retto da un nesso di collegamento particolarmente stretto sussistente tra il giudice del *locus delicti* e la controversia concernente l'illecito extracontrattuale. Più in particolare, la *ratio* di tale foro speciale deve essere ricercata nella prossimità istruttoria del giudice del *forum delicti*, al fine di una corretta amministrazione della giustizia e di una più efficiente economia processuale (21). Si ritiene, cioè, che nella materia della responsabilità da illecito

legge che «l'essere una determinata obbligazione destinata a venire eseguita in un dato territorio concreta un legame sufficientemente intenso per giustificare l'esercizio della giurisdizione da parte del giudice di quello Stato»; e ciò perché, prosegue l'Autore, «il giudice di un certo luogo viene considerato come idoneo», o «più idoneo» di un altro, a conoscere le controversie aventi ad oggetto l'obbligazione che è sorta o deve essere eseguita in quello stesso luogo. Nello stesso senso, si vedano Carbone, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*, cit., 65 ss.; Forlati, *Luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. di dir. int. priv. e proc.* 1976, 50 ss.; Gaudemet-Tallon, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, cit., 162; Briggs, Rees, *Civil jurisdiction and judgements*, cit., 146.

(19) Invero, solamente la prima parte della norma persegue questo scopo, poiché la seconda parte, consentendo al creditore di alimenti di proporre tale domanda dinanzi allo stesso giudice competente a conoscere della domanda relativa allo *status* personale, soddisfa principalmente mere esigenze di economia processuale. Sul punto, cfr. Jayme, *Le competenze speciali previste dalla Convenzione di Bruxelles: novità, problemi insoliti*, in *Giurisdizione e legge applicabile ai contratti nella CEE*, Padova 1990, 17 ss.

(20) Per quanto riguarda l'art. 5 n. 5, in materia di filiali, agenzie e succursali, si è osservato che «*if a defendant has set up a sufficient and permanent-looking establishment in another Member State (...) he has laid himself open to being sued there in just the same way as though he were domiciled there*»; così Briggs, Rees, *Civil jurisdiction and judgements*, cit., 198. Ancora, per quel che concerne l'art. n. 6, in materia di trusts, con riferimento alle domande proposte contro il trustee è evidente l'opportunità di derogare alla giurisdizione del giudice del domicilio del convenuto in favore del giudice più prossimo al trust, ossia il giudice ove il trust stesso è domiciliato.

(21) Così in dottrina Mari, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., 388-391, il quale afferma che l'opzione di competenza di cui all'art. 5 n. 3 è motivata «da considerazioni di esclusivo carattere processuale» che ben possono essere riassunte «nei principi di buona amministrazione della giustizia» e dell'economia processuale. In altre parole, prosegue l'Autore, la deroga alla regola generale dell'art. 2 è qui giustificata esclusivamente da un «effetto utile», ossia dal miglior posizionamento del giudice del luogo dell'illecito «dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo». Nello stesso, cfr. Consolo, *Problemi della legge di riforma del diritto internazionale*, in *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano 2002, 312; Davi, *Responsabilità non contrattuale nel diritto internazionale privato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVII, 302; Kerameus, *Recenti sviluppi della competenza giurisdizionale in materia extracontrattuale nella Convenzione di Bruxelles*, cit., 1180; Callori, *Giurisdizione in materia di responsabilità extracontrattuale: l'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e la questione della localizzazione del forum damni*, in *Riv. di dir. int. priv. proc.* 1998, 615 ss.;

civile sia conveniente dare all'attore la facoltà di derogare alla giurisdizione del giudice del domicilio del convenuto, radicando il giudizio dinanzi al giudice del luogo dell'evento dannoso, proprio perché tale giudice è quello cui è più agevole escutere testi, disporre perizie e, in generale, compiere tutti gli accertamenti istruttori necessari al fine di verificare la sussistenza dell'illecito. Non pare pertanto condivisibile la tesi dell'Avvocato generale, secondo il quale l'art. 5 n. 3) avrebbe una *ratio* soggettiva, nel senso che perseguirebbe lo scopo di «favorire la presunta vittima», ossia il soggetto danneggiato dall'illecito (22). Invero, come ricorda la Corte (23), solamente i fori speciali di cui alle Sezioni 3, 4 e 5 del Capo II del Regolamento perseguono lo scopo di tutelare la parte debole del rapporto sostanziale, non anche i fori speciali di cui all'art. 5 (24), che perseguono ben altre finalità, giustificate caso per caso dallo stretto nesso di collegamento sussistente tra il giudice di un determinato luogo e la controversia.

Ora, così individuata la *ratio* dell'art. 5 n. 3), non si vede per quale motivo si dovrebbe negare l'operatività di tale norma alle azioni di accertamento negativo. Non pare possibile negare, in effetti, che gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale e, di conseguenza, l'oggetto dell'attività istruttoria del giudice, siano i medesimi tanto nei casi in cui l'attore domandi un accertamento positivo di responsabilità da fatto illecito, quanto nei casi in cui sia domandato un accertamento di segno negativo (25). L'applicabilità dell'art. 5 n. 3) anche alle azioni di accer-

Gaudemet-Tallon, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, cit., 178. Nell'abbondante giurisprudenza, si vedano da ultime le decisioni del 19 aprile 2012, C-523/10, *Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH* e quella del 16 luglio 2009, C-189/08, *Zuid-Chemie BV c. Philippo's Mineralenfabriek NV/SA*.

(22) Punto 48 delle conclusioni presentate alla Corte.

(23) Punti 45 e 46 della sentenza, ove si legge che gli obiettivi di buona amministrazione della giustizia e di prossimità istruttoria perseguiti dall'art. 5 n. 3) non attengono né «all'attribuzione dei rispettivi ruoli di attore e convenuto», né «alla tutela dell'uno o dell'altro», poiché «l'art. 5 punto 3 (...) non persegue lo stesso obiettivo delle norme di competenza di cui alle sezioni 3-5», volte ad «offrire tutela rafforzata alla parte più debole». Da tali premesse, prosegue la Corte, discende dunque che l'operatività dell'art. 5 n. 3) «non è soggetta alla condizione che l'azione sia stata proposta dalla pretesa vittima», piuttosto che dal preteso danneggiato.

(24) Eccettuata, però, la prima parte del n. 2), improntata direttamente alla tutela del creditore di alimenti in quanto soggetto debole.

(25) Così Consolo, *Problemi della legge di riforma del diritto internazionale*, cit., 312, il quale osserva che «la ricercata garanzia di vicinanza dell'ufficio giudiziario rispetto ai fatti controversi» e – in quanto trattasi di eventi «raramente documentati» – alle loro fonti di prova costituente, «prescinde dal fatto che la domanda sia diretta per illiceità dei comportamenti contestati al presunto danneggiante o all'accertamento negativo dell'illiceità». Attribuendo giurisdizione al giudice del *locus delicti*, prosegue l'Autore, «si soddisferanno le finalità di economia processuale sul piano istruttorio» anche se viene domandato al giudice un accertamento negativo della responsabilità da fatto illecito. Anche Mari, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., 390, è dell'avviso che il responsabile dell'illecito «dispone degli stessi fori» del soggetto danneggiato, proprio perché la *ratio* dell'art. 5 n. 3) non distingue in base a quale delle parti del rap-

tamento negativo ci pare ulteriormente giustificata da un doppio ordine di ragioni. In primo luogo, proprio perché l'oggetto dell'istruttoria è lo stesso è ben possibile pure che il giudizio di accertamento negativo si concluda con una sentenza di rigetto nel merito delle pretese attoree (26); sicché, affermare che il giudice del *locus delicti* possa conoscere della controversia solamente nei casi in cui l'attore prospetti l'evento dannoso come positivamente avvenuto sembrerebbe una conclusione davvero poco convincente, poiché anche nei casi in cui l'illecito sia prospettato come non avvenuto il giudicante ben potrebbe comunque, a istruttoria completa, rigettare le asserzioni attoree ed accertare l'illecito come effettivamente avvenuto. In secondo luogo, come osserva correttamente la Corte, la sussistenza o meno della competenza giurisdizionale del giudice adito deve essere vagliata solamente in riferimento a quanto prospettato dall'attore (27): se nella domanda è immediatamente ravvisabile la sussistenza del nesso di collegamento previsto dalla norma per incardinare il giudizio dinanzi al giudice adito, allora questi sarà obbligato ad esercitare il proprio potere giurisdizionale. Così, se la domanda attorea ha ad oggetto un contratto, il giudice adito *ex art. 5 n. 1*) dovrà conoscerne quantunque le parti controvertano sull'esistenza del contratto stesso (28); parimenti, se la controversia scatu-

porto sostanziale decide di avviare il giudizio. Nello stesso senso, cfr. pure Salerno, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, cit., 52.

(26) Ragioni di economia espositiva non permettono di affrontare qui il tema degli effetti del giudicato di accertamento negativo ed, in particolare, quello della equivalenza tra giudicato di rigetto e giudicato di accoglimento della contrapposta domanda di segno positivo; pertanto, su tutti questi punti si rinvia a Merlin, *Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio (casi e prospettive)*, in questa *Rivista* 1997, 1079 ss., e Romano, *L'azione di accertamento negativo*, Napoli 2006, 301 ss.

(27) Punto 50 della sentenza. In dottrina, cfr. O'Malley, Layton, *European Civil Practice*, cit., 394-395, i quali osservano che «*the court will decide the question of jurisdiction on the basis of the plaintiff's allegations*»; di talché, «*if the plaintiff's allegations are such as to bring the case*» nella giurisdizione del giudice adito, questi «*must accept jurisdiction*». Risolto così il problema della ricevibilità della domanda, resta pur sempre da stabilire quando la prospettazione attorea sia in grado di fondare validamente la giurisdizione del giudice adito. In riferimento alla materia contrattuale, gli Autori citati osservano che per fondare la giurisdizione del giudice adito le prospettazioni attoree non debbono risultare come librate nel vuoto, dovendo invece essere «*supported by evidence, by reference to the particular obligation which forms the basis of claim*» o, quantomeno, «*by reference to the 'characteristic' obligation*». Nello stesso senso cfr. Dicey, Morris, Collins, *The conflict of laws*, XIII ed., London 2000, 307 ss. Per Briggs, Rees, *Civil Jurisdiction and Judgements*, cit., 175, vi è un «*required standard of certainty*», da ricercare nel fatto che «*there is a good arguable case that the facts are such that the court would have jurisdiction under*».

(28) La materia contrattuale, in effetti, offre interessanti spunti per la soluzione del problema affrontato dalla Corte nella decisione in commento. Come è noto, pure in tale materia ci si è chiesti se l'art. 5 n. 1) ricomprenda anche quei casi in cui sia controversa l'esistenza del contratto e l'attore, con una domanda di nullità o di simulazione, prospetti il contratto stesso come inesistente. La dottrina ha dato risposta positiva al quesito; così Mari, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., 299, e la dottrina ivi citata. Anche per O'Malley, Layton, *Euro-*

risce da un illecito, il giudice del luogo dell'evento dannoso, adito *ex art. 5 n. 3*), non potrà rifiutarsi di esercitare il proprio potere giurisdizionale sol perché l'attore prospetti l'illecito come non avvenuto. Invero, se così non fosse, ogni eccezione del convenuto fondata sull'inesistenza del contratto o sull'inesistenza dell'illecito comporterebbe il venir meno della giurisdizione del giudice adito (29), svuotando così di ogni contenuto le disposizioni del Regolamento disciplinanti le diverse competenze speciali.

8. – Un'acuta osservazione dell'Avvocato generale (30) offre lo spunto per affrontare la questione dell'applicabilità dell'art. 5 n. 3) alle azioni di accertamento negativo da un diverso angolo di visuale. Egli sostiene che, ferme restando tutte le argomentazioni addotte sul piano generale, l'art. 5 n. 3) non sarebbe comunque applicabile al caso di specie poiché nella materia della concorrenza sleale esistono «fattori diversi» in grado di «creare una dispersione dei criteri di competenza attinenti agli atti illeciti». Si tratta di capire, dunque, se le peculiarità della materia della concorrenza sleale influenzino in qualche modo la disciplina processuale della giurisdizione del giudice del *locus delicti*, intesa nelle sue due articolazioni del

pean Civil Practice, cit., 394, al fine ricollegare una domanda alla giurisdizione del giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita è sufficiente che il titolo della domanda sia «*prima facie contractual*», indipendentemente dunque dal modo in cui l'attore prospetti l'esistenza del contratto medesimo. In giurisprudenza, emblematica è la decisione del 4 marzo 1982, C-38/81, *Effer S.p.A. c. Hans-Joachim Kantner*, ove al punto 7 i giudici comunitari hanno affermato che «la competenza del giudice nazionale a decidere delle questioni concernenti un contratto include quella a valutare l'esistenza degli elementi costitutivi del contratto stesso», essendo tale valutazione indispensabile al giudice adito per «verificare la propria competenza». Peraltro, la stessa logica seguita in quel caso dalla Corte si ritrova pure in almeno altre due decisioni. Nella sentenza del 14 dicembre 1977, C-73/77, *Theodorus Engelbertus Sanders c. Ronald van der Putte*, avente ad oggetto l'interpretazione l'art. 22 n. 1) del Regolamento – già art. 16 della Convenzione – la Corte ha ritenuto che la competenza del giudice del luogo ove è situato l'immobile sussiste quantunque sia controversa l'esistenza stessa del contratto di locazione. Ancora, nella decisione del 3 luglio 1997, C-269/95, *Francesco Benincasa c. Dentalkit s.r.l.*, la Corte ha riconosciuto che il giudice designato in una clausola di proroga della competenza ai sensi dell'art. 17 della Convenzione – e ora art. 23 del Regolamento – è esclusivamente competente anche per tutte le questioni concernenti l'esistenza e la validità del contratto stesso, compresa dunque l'azione di nullità.

(29) Così al punto 7 della già ricordata sentenza *Effer*, ove il giudice comunitario ha affermato che impedendo al giudice adito *ex art. 5 n. 1*) di conoscere anche delle azioni con le quali l'attore prospetti il contratto come inesistente, «si rischierebbe di privare l'art. 5 (...) della sua portata giuridica», poiché «si ammetterebbe che basta ad una parte eccipire l'inesistenza del contratto per eludere il principio contenuto in tale disposizione». In dottrina, cfr. O'Malley, Layton, *European Civil Practice*, cit., 394, e Magnus, *Brussels I Regulation*, München 2007, 108, ove si legge che «*it would be too seductive an exceptio for the defendant to allege that a contract does not exist in order to deprive the plaintiff of the forum contractus*»; le difese del convenuto, quali che siano, «*can not influence the scenario which must be clarified before the writ issued in order to give the plaintiff the required security*».

(30) Punto 58 delle conclusioni.

luogo dell'evento generatore del danno e del luogo della concreta manifestazione del pregiudizio economico.

A nostro avviso, questo rilievo non persuade per quanto riguarda la prima articolazione della competenza giurisdizionale del giudice del fatto illecito, ossia quella del luogo in cui è avvenuto l'evento generatore del danno. Invero, pur essendo tutt'altro che remota l'eventualità che gli effetti pregiudizievoli dell'atto di concorrenza sleale si ripercuotano in tutti i luoghi in cui si disloca l'attività economica dell'azienda danneggiata, non pare tuttavia revocabile in dubbio il fatto che in questi casi è pur sempre possibile individuare in modo sufficientemente preciso quantomeno il luogo (31) in cui si è verificato l'evento generatore del danno (32).

Ma nemmeno in riferimento alla seconda articolazione del *locus delicti* sembrerebbe possibile ritenere che quel rilievo abbia colto pienamente nel segno. In altre parole, reputiamo ragionevole negare la riconducibilità delle azioni di accertamento negativo alla giurisdizione del giudice del luogo della manifestazione del danno; ma ciò prescinde dalla circostanza che le conseguenze dannose derivanti dall'illecito concorrenziale si siano frazionate in più luoghi. A nostro avviso, cioè, tale esclusione discende direttamente dalla *ratio* della competenza giurisdizionale del giudice del luogo della manifestazione delle conseguenze dannose. Pur non essendo qui in discussione che la *ratio* del foro speciale individuato dall'art. 5 n. 3) debba essere ricercata nella prossimità istruttoria del giudice adito ai fatti di causa, non v'è chi non veda come la direzione di tale attività istruttoria sarà sensibilmente diversa a seconda che si incardini il giudizio dinanzi al giudice del luogo dell'evento generatore del danno o a quello del luogo della manifestazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito. Mentre il primo giudice sarà quello più indicato ad accertare i fatti che permettono di vagliare la sussistenza o meno di una responsabilità da fatto illecito, il secondo sarà quello più prossimo all'accertamento di tutti quegli elementi di fatto che assumeranno rilevanza ai fini della quantificazione del danno subito.

Se si condividono queste premesse, non si potrà che convenire pure sulle conclusioni che ne derivano. Le azioni di accertamento negativo, vale a dire, non appaiono in grado di fondare validamente la giurisdizione del giudice del luogo in cui si siano manifestate le conseguenze dannose, poiché la *ratio* di quella competenza giurisdizionale, da ricercare nella prossimità istruttoria del giudice adito a tutti quegli elementi che consentono di meglio accertare il *quantum* del pregiudizio subito, sembrerebbe presupporre che il danno sia prospettato come positivamente avvenuto.

(31) Da intendersi nel senso di mercato geograficamente delimitato, come può essere il territorio di un Paese.

(32) Volendo fare un esempio, se l'attività economica di una società viene imitata servilmente in Francia, allora il giudice francese sarà certamente competente a conoscere dell'illecito concorrenziale *ex art. 5 n. 3)* in quanto giudice del luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno, a nulla rilevando l'eventualità che le conseguenze economiche di tale illecito si siano manifestate a catena in tutti gli altri mercati in cui opera l'azienda danneggiata.

La non riconducibilità delle azioni di accertamento negativo alla seconda articolazione del foro speciale individuato dall'art. 5 n. 3), dunque, discende solamente da queste considerazioni intorno l'oggetto dell'attività istruttoria che dovrà essere compiuta dal giudice, a nulla rilevando la circostanza che il pregiudizio economico si sia frazionato in più luoghi. Tale eventualità, invece, assumerà rilievo nei casi di accertamento positivo di un illecito concorrenziale e della relativa condanna, in quanto queste azioni sono certamente idonee ad integrare la *ratio* del giudice del luogo in cui il danneggiato abbia risentito il danno. Si tratterà qui di individuare quale sia, fra tutti quelli toccati dagli effetti pregiudizievoli dell'illecito, il luogo ove il danneggiato abbia subito direttamente il danno (33), l'unico idoneo a fondare validamente la giurisdizione speciale *ex art. 5 n. 3)*. Non pare possibile, in altre parole, ammettere che ogni luogo in cui si siano verificati meri riflessi patrimoniali del danno diretto sia idoneo a fondare la giurisdizione del giudice del fatto illecito. Invero, ragionare in senso contrario significherebbe accrescere oltre ogni ragionevole limite il rischio di *forum shopping* da parte dell'attore (34).

MATTIA GARAVAGLIA
Dottore in giurisprudenza

(33) Il problema della distinzione tra danni diretti e danni indiretti, e quello, conseguenziale, della localizzazione del luogo in cui il danneggiato abbia risentito direttamente delle conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito, esula dall'oggetto del presente scritto e non può essere affrontato qui compiutamente. Si rinvia, pertanto, alla giurisprudenza e alla dottrina citate alla nt. 2; *adde* Villata, *Offerta di strumenti finanziari esteri in Italia e art. 5, n. 3, del Regolamento Bruxelles I*, in questa *Rivista* 2012, 476 ss. Pare, comunque, che, nella materia della concorrenza sleale, siano ipotizzabili almeno due situazioni in cui il luogo ove il danno si sia manifestato direttamente è agevolmente localizzabile. Così, nel caso in cui l'azienda danneggiata abbia una sede unica ed operi in unico mercato, il danno diretto non potrebbe che verificarsi in quel luogo. Ancora, nel caso in cui un'azienda sia organizzata in modo da avere la sede centrale dei propri affari e della propria organizzazione in un luogo, e altrove abbia solamente dei distaccamenti privi di qualsivoglia autonomia organizzativa, sembrerebbe ragionevole presumere che le conseguenze dannose derivanti dall'illecito concorrenziale non potranno che manifestarsi direttamente nel luogo ove essa ha il centro della propria organizzazione e dei propri affari.

(34) Giacché «le norme attributive di giurisdizione devono essere interpretate in modo da rendere prevedibili per il convenuto i fori», diversi da quello generale dell'art. 2, «avanti i quali potrebbe essere citato»; così Ferrari, *La Corte di Giustizia e il foro dei provvedimenti cautelari inibitori in materia di proprietà industriale*, nota a Corte di Giustizia UE, 12/7/2012, C-616/10, in *Int'l Lis* 2012, 117 ss. Condivide queste perplessità Carbone, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*, cit., 95.